

**COMUNE DI TAORMINA**  
(PROVINCIA DI MESSINA)

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO**  
**DI IGIENE PUBBLICA**

*Modifica ed integrazione Regolamento per la disciplina del servizio Ecologia  
(Approvazione Consiglio Comunale n° 52 del 21 maggio 1997)*

*Regolamento redatto ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.Lg. 5 novembre 1997 n. 389*

# INDICE

## TITOLO I

### NORME GENERALI

CAPO I	NORME GENERALI	pag. 1
art. 1	Contenuto del Regolamento	pag. 1
art. 2	Quadro normativo	pag. 1
CAPO II	PREMESSE	pag. 5
art. 3	Finalità	pag. 5
art. 4	Competenze del Comune di Taormina	pag. 6
art. 5	Responsabilità	pag. 8
CAPO III	GESTIONE DEI RIFIUTI	pag. 11
art. 6	Produzione dei rifiuti	pag. 11
art. 7	Recupero dei rifiuti	pag. 11
art. 8	Smaltimento dei rifiuti	pag. 12
art. 9	Definizione	pag. 13
art. 10	Classificazione dei rifiuti	pag. 14
art. 11	Esclusione	pag. 17
art. 12	Catasto dei rifiuti	pag. 19
art. 13	Divieto di abbandono	pag. 19
art. 14	Trasporto rifiuti	pag. 20
CAPO IV	NORME DI COMPORTAMENTO	pag. 26
art. 15	Norme per il conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti	pag. 26
art. 16	Norme per il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e pericolosi	pag. 26
art. 17	Ordinanza Sindacale	pag. 27
art. 18	Norme per il conferimento dei rifiuti speciali	pag. 28
art. 19	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	pag. 28
art. 20	Pulizia terreni non edificabili	pag. 29
art. 21	Pulizia dei mercati	pag. 29
art. 22	Pulizia di aree pubbliche	pag. 29
CAPO V	DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	pag. 31
art. 23	Servizi obbligatori	pag. 31
art. 24	Servizi di carattere accessorio e/o complementari	pag. 35
art. 25	Servizi di carattere facoltativo	pag. 37
art. 26	Esecuzione	pag. 38
art. 27	Associazioni di volontariato	pag. 39
art. 28	Perimetrazioni delle aree di raccolta dei rifiuti urbani interni	pag. 39
art. 29	Modalità per la raccolta dei rifiuti urbani interni	pag. 39
art. 30	Determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta r.s.u. esterni	pag. 40

	art. 31	Modalità per la raccolta dei rifiuti urbani esterni	pag. 41
	art. 32	Norme per la tutela igienico sanitaria smaltimento rifiuti	pag. 41
<b>CAPO VI</b>		<b>NORME PER FAVORIRE IL RECUPERO DEI RIFIUTI</b>	<b>pag. 43</b>
	art. 33	Recupero dei rifiuti	pag. 43
	art. 34	Competenze del Comune	pag. 44
	art. 35	Contributo per smaltimento di rifiuti in discarica	pag. 45
	art. 36	Raccolta differenziata - Obblighi	pag. 45
	art. 37	Gestione degli imballaggi	pag. 46
	art. 38	Perimetrazione delle aree di raccolta differenziata	pag. 46
	art. 39	Modalità per raccolta differenziata	pag. 47
	art. 40	Veicoli a motore e rimorchi	pag. 47
	art. 41	Obblighi produttori e utilizzatori	pag. 48
	art. 42	Adesione consorzi nazionali	pag. 48
	art. 43	Raccolta differenziata nell'ambito del Comune di Taormina	pag. 48
<b>TITOLO II</b>		<b><u>DIVIETI - SISTEMA SANZIONARIO</u></b>	
<b>CAPO I</b>		<b>VIOLAZIONI DI LEGGE</b>	<b>pag. 50</b>
	art. 44	Violazione art.li 14 e 50 comma 1° D.Lgs. 22/97	pag. 50
	art. 45	Violazione art.li 14 e 50 comma 2° D.Lgs. 22/97	
	art. 46	Inottemperanza Ordinanza Sindaco	pag. 52
<b>CAPO II</b>		<b>VIOLAZIONI REGOLAMENTARI</b>	<b>pag. 54</b>
	art. 47	Obblighi e divieti regolamentari	pag. 54
	art. 48	Violazione al regolamento	pag. 56
	art. 49	Accertamenti	pag. 63
	art. 50	Divieti ed autorizzazioni particolari	pag. 63
	art. 51	Proventi sanzionari	pag. 64
<b>TITOLO III</b>		<b><u>STRUTTURA</u></b>	
<b>CAPO I</b>		<b>STRUTTURA SERVIZIO ECOLOGIA</b>	<b>pag. 65</b>
	art. 52	Composizione della struttura	pag. 65
	art. 53	Compiti del Responsabile del servizio	pag. 65
	art. 54	Compiti degli operatori ecologici	pag. 67
	art. 55	Doveri e diritti del personale	pag. 69
	art. 56	Obblighi e divieti per il personale servizio igiene pubblica	pag. 70
<b>TITOLO IV</b>		<b><u>TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO</u></b>	
<b>CAPO I</b>		<b>TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO</b>	
	art. 57	Tutela e salute dei lavoratori	pag. 73
	art. 58	Rischi di natura igienico-sanitaria	pag. 74

TITOLO V

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

art. 59	Abrogazione articoli del regolamento ecologia (C.C. n. 52/97)	pag. 75
art. 60	Osservanza di altre disposizioni Leggi e Regolamenti	pag. 75
art. 61	Entrata in vigore	pag. 76

ALLEGATI

- A) articoli D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22  
D.Lgs. 8 novembre 1997 n. 389
- B) Categoria dei rifiuti (D.Lgs. 22/97)
- C) Decreti - Circolari
- D) Prontuario delle violazioni
- E) Quartieri
- F) Regolamento Ecologia (Delibera C.C. n°52/97)

**TITOLO I°**  
**NORME GENERALI**

**TITOLO I**  
**NORME GENERALI**

**CAPO I**  
**NORME GENERALI**

**Art. 1**

**CONTENUTO DEL REGOLAMENTO (1)**

1. Le disposizioni del presente regolamento di modifica ed integrazione della *Deliberazione Consiliare n. 52 del 21 maggio 1997*, hanno lo scopo di disciplinare la gestione dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali e pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi su tutto il territorio del Comune di Taormina, fatte salve le disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del *D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22* e successive modifiche ed integrazioni con *D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389* adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

**Art. 2**

**QUADRO NORMATIVO (2)**

1. La disciplina complessiva in materia di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) fa riferimento a tre fonti: *comunitarie, nazionali e regionali*.

**1.1 Fonti comunitarie**

- *Atto Unico Europeo 1° luglio 1987 (3)*
- *Direttiva sui rifiuti 74/442*

- Direttiva 76/403 - Direttiva 78/319 - Direttiva 78/439
- Direttiva 84/631 - Direttiva 85/339
- Direttiva 91/156 sui rifiuti (riutilizzo e prevenzione)
- Direttiva 91/689 sui rifiuti pericolosi
- Direttiva 94/ 62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

## 1.2 Fonti nazionali

- TESTO UNICO delle Leggi Sanitarie (TULS) 27 luglio 1934
- LEGGE 22 febbraio 1994 n. 146 art. 1; (4)
- LEGGE 22 febbraio 1994 n. 146, art.li 2, 36 e 38;
- LEGGE 06 febbraio 1996 n. 52 (5)
- D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (6)
- LEGGE 8 giugno 1990 n. 142
- LEGGE 25 gennaio 1994 n. 70
- DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997 n. 22 (7)
- DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 1997 n. 389 (8)
- DECRETO LEGGE 30 dicembre 1992 n. 504 (9)
- DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1998 n. 145 (10)
- DECRETO MINISTERIALE 1 agosto 1998 n. 148 (10)
- CIRCOLARE 4 agosto 1998 n. 812 (10)
- LEGGE 23 agosto 1998 n. 400
- D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 (11)
- DECRETO 31 marzo 1999 (12)
- D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (13)
- LEGGE 1990 n. 46 (14)
- DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994 n. 626 (11)



- (11) **recante:** norme per la sicurezza sul posto di lavoro.
- (12) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1999, **recante:** approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (...). (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.04.1999 n. 86).
- (13) Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.06.1999 n. 129).
- (14) **recante:** norme per la sicurezza degli impianti.
- (15) **recante:** modifiche della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia n. 08.10.1999 n. 48).
- (16) Assessorato del Territorio ed Ambiente. **recante:** Direttive riguardanti i rifiuti abbandonati, la rimozione e la relativa competenza e chiarimenti sull'applicazione dell'art. 160 della legge regionale 1 settembre 1995 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia del 30 maggio 1998, n. 28).

## **CAPO II**

### **PREMESSE**

#### **Art. 3**

#### **FINALITÀ (1)**

1. La gestione dei rifiuti costituisce *attività di pubblico interesse*, è disciplinata dal presente regolamento, in conformità con il *D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22*, modificato ed integrato con *D.Lgs 5 novembre 1997 n. 389*, e finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e costituita da un ciclo integrato, dove raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, diventano momenti della gestione dei rifiuti (assimilati a potenziali risorse), e non più fasi dello smaltimento.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare danno alla salute pubblica, all'ambiente e, in particolare:

- a) *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;*
- b) *senza causare inconvenienti da rumore o odori;*
- c) *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa nazionale e regionale vigente.*

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di re-

sponsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, nazionale, regionale e provinciale.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, in conformità all'art. 2, comma 4°, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 <sup>(2)</sup>, il **Comune di Taormina**, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

#### **Art. 4**

##### **COMPETENZE DEL COMUNE DI TAORMINA (1)**

1. Le funzioni della gestione dei rifiuti urbani e assimilabili di competenza del **Comune di Taormina** sono esercitate con le modalità previste dall'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 <sup>(3)</sup> con le modifiche di cui al D.Lgs. 8 novembre 1977 n. 389.

2. Il **Comune di Taormina**, nell'ambito del proprio territorio, organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di trasparenza, di efficacia e di economicità.

3. Il **Comune di Taormina** provvede alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, come integrata dall'art. 12 della Legge 23

*dicembre 1992 n. 498.*

4. Il *Comune di Taormina* disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;*
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2°, lettera d) del D.Lgs. 5 feb-*

*braio 1997 n. 22. (4)*

5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, e per attività promozionali per la tutela dell'ambiente, il *Comune di Taormina* può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

6. Il *Comune di Taormina*, può istituire, nelle forme previste dalla *Legge 8 giugno 1990 n. 142* così come recepita dalla *Legge regionale 12 dicembre 1991 n. 48* e successive modifiche ed integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

7. Il *Comune di Taormina*, nell'ambito del proprio territorio, ha competenza per l'approvazione dei progetti dei siti inquinati ai sensi dell'*art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22* così come modificato dall'*art. 3 del D.Lgs 5 novembre 1997 n. 389*.

#### **Art. 5**

##### **RESPONSABILITA'**

1. Il *Comune di Taormina* cura che nell'ambito del proprio territorio siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto prescritto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

- (1) modifica ed integrazione art. 1 del Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97).

- (2) (...) Per il conseguimento delle finalità del presente decreto (D.Lgs. 22/97) lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

- (3) art. 21 D.Lgs 22/97. 1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti assimilabili avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 23. 2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

*a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera f); e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da ri-*

*spettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base di criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacunari e sulle rive dei corsi d'acqua.*

3. E' inoltre, di competenza dei Comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'art. 17. 4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. 5. I Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. 6. I Comuni sono tenuti alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste. 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'art. 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

- (4) Art. 18 comma 2, lettera d) D.Lgs. 22/97 "Competenze dello Stato":  
la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

**CAPO III**  
**GESTIONE DEI RIFIUTI**

**Art. 6**

**PRODUZIONE DEI RIFIUTI (1)**

1. Il Comune di Taormina, adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la *prevenzione* e la *riduzione della produzione* e della *pericolosità dei rifiuti* mediante:

- a) lo *sviluppo di tecnologie pulite*, in particolare quelle che consentono un *maggior risparmio di risorse naturali*;
- b) la *promozione di strumenti economici*, *ecobilanci*, *azione di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e dei consumatori* e dell'*utilizzo del volontariato*;
- c) la *determinazione di condizioni di appalto* che *valorizzano le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti*;
- d) la *promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della qualità e della pericolosità dei rifiuti*.

**Art. 7**

**RECUPERO DEI RIFIUTI (1)**

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune di Taormina favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il *reimpiego ed il riciclaggio*;
- b) l'*adozione di misure economiche e la determinazione di*

*condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti;*

*c) le disposizioni contenute nell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. (2)*

#### **Art. 8**

##### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (1) (3)**

1. Lo smaltimento dei rifiuti nel territorio del **Comune di Taormina**, viene effettuato in condizioni di sicurezza.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti della **Città di Taormina** è attuato con il ricorso dell'utilizzo di discarica autorizzata e con le modalità previste dalle norme europee, nazionali, regionali e provinciali.

4. Il **Comune di Taormina**, per contenere i costi eccessivi, permette lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

5. Il **Comune di Taormina**, ai fini dello smaltimento dei rifiuti, può promuovere e stipulare accordi

e contratti di programma con i soggetti economici interessati, con Enti Locali, Consorzi, Società private per realizzare un impianto di smaltimento che favorisca il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed in ricorso a strumenti economici.

**Art. 9**

**DEFINIZIONE (4)**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*A) RIFIUTO : qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (5) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;*

*B) PRODUTTORE : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;*

*C) DETENTORI : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;*

*D) GESTIONE : la raccolta, il trasporto, il recu-*

pero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni da parte del Responsabile Ambiente, Igiene Pubblica e Protezione Civile del Comune di Taormina;

E) **RACCOLTA** : l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

F) **RACCOLTA DIFFERENZIATA** : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero della materia prima;

2. Le restanti definizioni di rifiuto sono quelle contenute nell'art. 6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 <sup>(6)</sup>.

#### **Art. 10**

##### **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (4) (7)**

1. *in base alla provenienza:*

##### A) URBANI

1.A) **RIFIUTI DOMESTICI**, anche ingombranti, da locali e luoghi adibiti a uso civile abitazione.

(già in D.P.R. n. 915/82, art. 2, comma 3, punti 1 e 2)

2.A) **RIFIUTI NON PERICOLOSI** da locali e luoghi adibiti a usi diversi di quelli di cui al punto 1.A, assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 <sup>(8)</sup>

*(rifiuti speciali assimilabili agli urbani, già in delibera interministeriale 27 luglio 1984, punto 1.1.1)*

**3.A) RIFIUTI DA SPAZZAMENTO DI STRADE**

**4.A) RIFIUTI GIACENTI SU STRADE O AREE PUBBLICHE O SU STRADE E AREE PRIVATE SOGGETTE A USO PUBBLICO O SU SPIAGGE MARITTIME E LACUNARI E RIVE DEI CORSI D'ACQUA.**

*(già in D.P.R. n. 915/82, art. 2, comma 3, punto 3)*

**5.A) RIFIUTI VEGETALI**, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

**6.A) RIFIUTI DA ATTIVITA' CIMITERIALI**, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2.A), 3.A) e 5.A).

**B) SPECIALI**

**1.B) RIFIUTI ATTIVITA' AGRICOLE AGRO-INDUSTRIALI**

*(già in D.P.R. n. 915/82, art. 2, comma 4, punto 1)*

**2.B) RIFIUTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONI**, nonché i rifiuti pericolosi da attività di scavo.

*(già in D.P.R. n. 915/82, art. 2, comma 4, punto 1)*

**3.B) RIFIUTI DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI**

*(già in D.P.R. n. 915/82, art. 2, comma 4, punto 3)*

**4.B) RIFIUTI DA LAVORAZIONI ARTIGIANALI**

*(già in D.P.R. n. 915/82, art. 2, comma 4, punto 1)*

**5.B) RIFIUTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI**

*(già in D.P.R. n. 915/82, art. 2, comma 4, punto 1)*

**6.B) RIFIUTI DA ATTIVITA' DI SERVIZIO**

*(già in D.P.R. n. 915/82, art. 2, comma 4, punto 1)*

**7.B) RIFIUTI DA ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimenti dei fiumi.

*(già in D.P.R. n. 915/82, art. 2, comma 4, punto 5)*

**8.B) RIFIUTI DA ATTIVITA' SANITARIE**

*(già in D.P.R. n. 915/82, art. 2, comma 4, punto 2, viene meno la categoria generale degli ospedalieri assimilabili agli urbani)*

**9.B) MACCHINARI DETERIORATI E OBSOLETI**

*(già in D.P.R. n. 915/82, art. 2, comma 4, punto 3)*

**10.B) VEICOLI A MOTORE**, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

*(già in D.P.R. n. 915/82, art. 2, comma 4, punto 4)*

**2. in base alla composizione:**

**A) PERICOLOSI.** La tossicità e la nocività non esistono più come caratterizzazioni generali, bensì rientrano tra le 18 (diciotto) caratteristiche di pericolo introdotte dalla *direttiva comunitaria 91/689 del 12 dicembre 1991* (9)

Per essere pericoloso un rifiuto deve: appartenere a una delle categorie elencate nell'allegato I (9) alla citata direttiva, contenente uno o più dei 51 costituenti elencati nell'allegato II (9) e pre-

sentare una o più delle 18 caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III <sup>(9)</sup> della medesima direttiva.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del *D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22* <sup>(10)</sup> sulla base degli allegati G<sup>(11)</sup> , H<sup>(12)</sup> ed I<sup>(13)</sup>.

## **B) NON PERICOLOSI**

### **Art. 11**

#### **ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonchè, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

*a) i rifiuti radioattivi;*

*b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;*

*c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi <sup>(14)</sup> o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli <sup>(15)</sup>.*

*d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia*

e alle modalità d'impiego ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni.

*e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;*

*f) i materiali esplosivi in disuso.*

2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

*a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;*

*b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;*

*c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.*

4. Le restanti definizioni di esclusione sono quelle contenute nell'art. 8 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e nell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 1997 n. 389.

**Art. 12**

**CATASTO DEI RIFIUTI**

1. Il Comune di Taormina, o suo servizio di igiene pubblica o aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati deve comunicare annualmente secondo le modalità previste dalla *Legge 25 gennaio 1994 n. 70*, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;*
- b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;*
- c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa;*
- d) i dati relativi alla raccolta differenziata.*

**Art. 13**

**DIVIETO DI ABBANDONO (16)**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo II° del presente regolamento e, degli *articoli 50 e 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.*

22 <sup>(17)</sup>, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1. e 2. è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco di Taormina dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1. sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

#### **Art. 14**

##### **TRASPORTO DEI RIFIUTI**

1. Durante il trasporto effettuato dal Comune di Taormina, da Società o Imprese, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;*
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;*

- c) impianto di destinazione;*
- d) data e percorso dell'istradamento;*
- e) nome ed indirizzo del destinatario.*

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1. deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1. non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

4. Per gli oneri dei produttori e dei detentori per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali si applica quanto contenuto nell'art. 10 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

- (1) modifica ed integrazione: art. 5 Regolamento ecologia (delibera C.C. 52/97)

- (2) art. 4 D.Lgs. 22/97. "Recupero dei rifiuti". 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

*a) il riutilizzo ed il riciclaggio; b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai ri-*

*fiuti; c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.*

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero. 3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili. 4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.

- (3) art. 5 D.Lgs. 22/97. "Smaltimento dei rifiuti": 1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. 3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico

*o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzate i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*

4. (...) 5. (...) 6. (...) 6-bis (...)

- (4) **modifica ed integrazione:** art.li 4 e 5 regolamento ecologia (delibera di C.C. n. 52/97)

- (5) Allegato A (previsto dall'art. 6, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 22/97:

Q<sup>1</sup> Residui di produzione o consumo in appresso non specificati

Q<sup>2</sup> Prodotti fuori norma

Q<sup>3</sup> Prodotti scaduti

Q<sup>4</sup> Sostanze accidentalmente riversate, perdute o venti subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione.

Q<sup>5</sup> Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (*ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.*)

Q<sup>6</sup> Elementi inutilizzabili (*ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.*)

Q<sup>7</sup> Sostanze divenute inadatte all'impiego (*ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.*)

Q<sup>8</sup> Residui di processi industriali (*ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.*)

Q<sup>9</sup> Residui di procedimenti antinquinamento (*esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.*)

Q<sup>10</sup> Residui di lavorazione/sagomatura (*ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.*)

Q<sup>11</sup> Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (*ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.*)

Q<sup>12</sup> Sostanze contaminate (*ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.*)

Q<sup>13</sup> Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata.

Q<sup>14</sup> Prodotti di cui il detentore non si serve più (*ad esempio articoli messi fra gli scarti della*

*agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.).*

Q<sup>15</sup> Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni.

Q<sup>16</sup> Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

- (6) (....)

- (7) (....)

- (8) L'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacunari e sulle rive dei corsi d'acqua.

- (9) direttiva comunitaria 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 (pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 377 (VEDI ALLEGATI AL REGOLAMENTO)

- (10) Allegato D (previsto dall'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 22/97). Rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE (VEDI ALLEGATI AL REGOLAMENTO)

- (11) Allegato G. Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti (\*) (i rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango) (VEDI ALLEGATI AL REGOLAMENTO)

- (12) Allegato H. Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G-2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I (\*) (VEDI ALLEGATI AL REGOLAMENTO)

- (13) Allegato I. Caratteristiche di pericolo per i rifiuti (VEDI ALLEGATI AL REGOLAMENTO)

- (14) **litòide** agg. Che ha aspetto o consistenza paragonabili a quelli della pietra (il dizionario della lingua italiana Le Monnier)
- (15) **edule** agg., lett. Mangereccio (il dizionario della lingua italiana Le Monnier)
- (16) **modifica art. 28 Regolamento ecologia (delibera CC n. 52/97)**
- (17) **VEDI ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

**CAPO IV**  
**NORME DI COMPORTAMENTO**

**Art. 15**

**NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI  
URBANI NON INGOMBRANTI (1)**

1. I rifiuti solidi urbani non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili, *devono essere conferiti dall'utente produttore negli appositi contenitori ubicati su suolo pubblico* in relazione sia alle esigenze di un adeguato e moderno servizio di raccolta sia alle necessità ed opportunità connesse alla viabilità.

2. Il conferimento negli appositi cassonetti da parte dell'utente produttore deve avvenire in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

**Art. 16**

**NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI  
URBANI INGOMBRANTI E PERICOLOSI (2)**

1. I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti dall'utente produttore, a proprie spese e con i propri mezzi, negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dal Responsabile Ambiente e Igiene Ambientale e rese esecutive con ordinanza del Sindaco.

2. Qualora i contenitori per i rifiuti ingombranti non siano stati installati o i centri di raccolta non realizzati, il Sindaco con propria ordinanza,

stabilisce: a) *la tipologia merceologica*, b) *l'importo complessivo (peso + trasporto)* e le *modalità* per il conferimento, anche diretto agli addetti al servizio di raccolta, in modo da evitare qualsiasi rischio connesso ad una errata esposizione di detti rifiuti.

3. Il Comune di Taormina, o suo servizio di igiene pubblica o aziende speciali addetti al servizio di raccolta come specificato al comma 3., a raccolta completata rilascerà regolare fattura all'utente produttore.

4. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti separatamente in appositi contenitori specificamente predisposti, in particolare per *pile e batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F, prodotti farmaceuti*.

5. Il Comune di Taormina può deliberare programmi di raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani pericolosi in conformità e secondo gli indirizzi generali fissati dal *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*, dal *D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389* e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 17**

#### **ORDINANZA SINDACALE (3)**

1. Con apposita ordinanza sindacale viene data attuazione alle disposizioni contenute negli artico-

li 14 e 15 comma 1.), 2.) e 3.), nonché ai programmi di raccolta differenziata di cui al comma 5 dell'art. 16, stabilendo, in particolare e salvo diversa determinazione legislativa e regolamentare: *la locazione dei contenitori, le modalità di conferimento da parte degli utenti produttori, la frequenza della raccolta e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori.*

#### **Art. 18**

##### **NORME PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI (4)**

1. Le norme per il conferimento dei rifiuti speciali sono quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 27 marzo 1998 prot. 6006.

#### **Art. 19**

##### **PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE (5)**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, devono essere puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari.

2. La inosservanza di quanto previsto al comma 1.) è codificata con le modalità stabilite dall'art. 13 del presente regolamento.

**Art. 20**

**PULIZIA TERRENI NON EDIFICABILI (6)**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto ivi abbandonati anche da terzi.
2. La inosservanza di quanto previsto al comma 1.) è codificata con le modalità stabilite dall'art. 13 del presente regolamento.

**Art. 21**

**PULIZIA DEI MERCATI (7)**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno i rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti, di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori.

**Art. 22**

**PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE (8)**

1. I gestori di spettacoli viaggianti e di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali *alberghi, bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, gelaterie e simili, società pubbliche e private, aziende municipalizzate* devono provvedere alla costante pulizia

dell'area occupata, installando anche, sentiti i responsabili comunali del servizio di igiene pubblica, adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

- (1) **modifica ed integrazione art. 8 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97)**

- (2) **modifica ed integrazione art. 9 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97)**

- (3) **modifica ed integrazione art.10 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97)**

- (4) **modifica ed integrazione art.11 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97)**

- (5) **modifica ed integrazione art.12 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97)**

- (6) **modifica ed integrazione art.13 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97)**

- (7) **modifica ed integrazione art.14 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97)**

- (8) **modifica ed integrazione art. 15 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97)**

**CAPO V**  
**DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE**  
**DEL SERVIZIO (1)**

**Art. 23**

**SERVIZI OBBLIGATORI (2)**

1. Competono obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 21 comma 1.e 2. del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 al Comune di Taormina, i sottoelencati servizi:

**A) SPAZZAMENTO STRADALE:**

Servizio di spazzamento stradale, con sistema manuale e/o meccanizzato delle vie, delle piazze, marciapiedi compresi, nonché di tutte le aree pubbliche o soggette ad uso pubblico anche se temporaneamente dei quartieri di *Taormina centro*, *Taormina mare e Mazzeo*, e dei quartieri di *Trappitello*. Sono altresì soggetti al servizio di spazzamento le vie di accesso a Taormina centro, le vie e stradelle panoramiche, i cimiteri, i parchi, le aiuole ed i giardini pubblici.

**B) RIMOZIONE SOLIDI URBANI:**

Servizio di rimozione, allontanamento e relativo conferimento, presso gli impianti di trattamento finale, dei *rifiuti solidi urbani* contenuti nei cassonetti carreggiabili e/o giacenti sul suolo pubblico, ovvero soggetti ad uso pubblico, quali:

- *rifiuti rivenienti dalle operazioni di spazzamento stradale, di diserbo, pulizia zanelle, deaffissione ed altri servi-*

*zi di pulizia in genere;*

*- rifiuti non ingombranti rivenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;*

*- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;*

*- rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;*

*- rifiuti provenienti da attività commerciali ed artigianali purchè assimilabili ai rifiuti solidi urbani per qualità e quantità così come stabilito dalla vigente normativa di legge.*

**C) RACCOLTA DIFFERENZIATA:**

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili, quali: *carta e rifiuti di imballaggi primari in vetro, cartone, materiali metallici (lattine, ferro ed altri materiali metallici omogenei), plastica e frazione umida fermentescibile.* Sono raccolti inoltre in modo separato i Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.) (*pile elettriche, batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F, prodotti farmaceuti*) con successivo conferimento ad operatori autorizzati al riciclaggio.

**D) DISINFESTAZIONE:**

Servizio di *disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e demuscazione delle aree cittadine,*

con particolare riferimento a quelle interessate allo svolgimento delle attività di mercato, delle caditoie stradali, delle fontanine pubbliche, delle aree di posizionamento cassonetti carreggiabili, nonché di ogni altro contenitore di qualsiasi tipo, forma o dimensione, adibito a raccolta rifiuti.

**E) RIFIUTI CIMITERIALI**

Servizio di rimozione ed allontanamento dei rifiuti rivenienti dalle pulizie delle aree cimiteriali, assimilabili ai rifiuti urbani oltre a quelli *speciali provenienti da esumazioni ed estumulazioni*.

**F) EMERGENZE:**

Servizio di pulizia radicale all'intera area interessata, con conseguente e successiva disinfezione e deodorizzazione, in caso di accidentali versamenti di sostanze liquide o cadute di materiali solidi nauseabondi, anche di origine organica, su suolo pubblico.

**G) LAVAGGIO CONTENITORI:**

Servizio di lavaggio e disinfezione dei cassonetti carreggiabili adibiti al conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. Servizio di lavaggio e disinfezione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, nonché dei cestini portarifiuti stradali installati

nelle aree ad intenso traffico pedonale.

**H) LAVAGGIO STRADE:**

Servizio con *acqua a forte pressione*, delle vie e delle piazze cittadine nei periodi estivi e in caso di particolare necessità. Servizio di lavaggio periodico di aree pubbliche destinate a stazionamento di mezzi pubblici nonché parcheggi pubblici.

**I) PULIZIA ARENILI:**

Servizio di pulizia e rimozione *rifiuti solidi urbani ed assimilabili* in spiagge libere e vie di accesso alle stesse.

**L) GABINETTI PUBBLICI:**

Servizio di pulizia e disinfezione degli orinatoi e gabinetti pubblici.

**M) PULIZIA AGGLOMERATI PERIFERICI:**

Servizio di pulizia e rimozione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nonché dei rifiuti speciali negli agglomerati rurali periferici (*con esclusione di aree extraurbane di competenza della Provincia Regionale* <sup>(3)</sup>).

**N) RIMOZIONE CAROGNE ANIMALI:**

Servizio *occasionale* di rimozione dal suolo pubblico delle carogne di animali battuti, successivo allontanamento e smaltimento finale secondo le vigenti disposizioni sanitarie in materia.

**O) RACCOLTA SIRINGHE:**

Servizi di raccolta, allontanamento e smaltimento

delle siringhe abbandonate sul suolo pubblico da tossicodipendenti.

**P) CENSIMENTO:**

Servizio di aggiornamento annuale del censimento delle utenze, con i relativi dati necessari all'applicazione individuale della tassa e della tariffa per i servizi di igiene pubblica, nonché attraverso schede, di elementi di valutazione tesi ad accertare le condizioni delle strade per una valutazione ambientale.

**Art. 24**

**SERVIZI DI CARATTERE ACCESSORIO**

**e/o COMPLEMENTARI (2)**

1. Si intendono servizi di carattere accessorio e/o complementari:

**A) MERCATI:**

Servizio di pulizia, rimozione e relativo allontanamento dei rifiuti dai mercati rionali, settimanali e fiere, compreso il lavaggio e disinfezione dei suoli interessati.

**B) PULIZIA E SPAZZAMENTO PASSEGGIATE TURISTICHE:**

Servizio di pulizia e spazzamento delle passeggiate turistiche di grande impatto ambientale (4).

**C) PULIZIA SITI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI:**

Servizio di pulizia e spazzamento siti archeologici e monumentali a gestione comunale (5).

**D) DISERBO:**

Servizio di diserbo chimico, meccanico e/o manuale, dei pendii ed immobili di proprietà comunale e delle aree cittadine soggette a spazzamento stradale.

**E) ZANELLE:**

Servizio di pulizia radicale delle zanelle, delle bocche di lupo, delle caditoie stradali, delle conchette degli alberi, di tutte le aree soggette a spazzamento stradale, onde consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche.

**F) DEAFFISSIONE - CANCELLAZIONE SCRITTE SUI MURI:**

Servizio di deaffissione dei manifesti fuori spazio e cancellazione delle scritte sui muri degli immobili di proprietà comunale e/o monumenti pubblici.

**G) PULIZIA EDIFICI COMUNALI:**

Servizio di pulizia, derattizzazione e disinfestazione degli edifici comunali.

**H) DISINFESTAZIONE EDIFICI PUBBLICI:**

Servizio di derattizzazione e disinfestazione dei edifici pubblici pubblici statali, regionali e provinciali (6)

**I) FONTANE PUBBLICHE:**

Servizio di pulizia delle fontanine pubbliche e delle fontane monumentali.

**L) ESPURGO POZZI NERI:**

Servizio di espurgo pozzi neri e/o raccolta liqua-

mi provenienti da insediamenti civili su ordine dell'Amministrazione Comunale, con conferimento presso impianto di depurazione indicato dall'Amministrazione.

**M) FESTE PATRONALI - MANIFESTAZIONI:**

Servizi *straordinari* di pulizia strade svuotamento e rimozione cassonetti in occasione delle feste patronali, fiere, importanti manifestazioni turistiche e culturali, conferenze e meeting nazionali ed internazionali su richiesta dell'Amministrazione e degli Organi di Sicurezza.

**N) PULIZIA POMERIDIANA:**

Servizio di *pulizia stradale ripetitivo pomeridiano* sulle arterie ad intenso traffico pedonale (4) onde assicurare un mantenimento permanente della pulizia.

**O) CESTINI PORTA RIFIUTI:**

Predisposizione e manutenzione dei cestini porta rifiuti utilizzati su aree ad intenso traffico pedonale o nei pressi di movimentati servizi pubblici e nelle spiagge libere.

**Art. 25**

**SERVIZI DI CARATTERE FACOLTATIVO**

1. Si intendono servizi a carattere facoltativo e su richiesta dell'Amministrazione:

**A) ANNAFFIAMENTO ALBERI E AIUOLE COMUNALI:**

Servizio di ANNAFFIAMENTO degli alberi piantati

lungo le vie cittadine e delle aiuole comunali, nel periodo estivo o secondo le necessità, nel rispetto di quanto viene programmato dall'Amministrazione Comunale.

**B) PROTEZIONE CIVILE:**

Concorso in attività di protezione civile ed in particolare, interventi per *rimozione carogne animali e interventi con autobotte per lo spegnimento di incendi nel centro urbano* e, comunque secondo le disposizioni del Sindaco.

**C) SPALAMENTO NEVE:**

Servizio di spalamento e rimozione occasionale da effettuarsi in caso di abbondanti neviccate.

**D) ATTIVITA' PROMOZIONALI**

Servizio inerente l'esecuzione di tipo promozionale-dimostrativo inteso a rendere più partecipi gli utenti al problema dell'igiene urbana e, più in generale, a quello della tutela del territorio.

**Art. 26**

**ESECUZIONE (7)**

1.) Il Comune di Taormina, svolgerà i compiti di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento, in amministrazione diretta con i propri mezzi e personale o in regime di privativa nelle forme di cui alla *Legge 8 giugno 1990 n. 142 (8)* e degli *art.li 21 comma 1.) e 23 (9) del D.Lgs. 5*

febbraio 1997 n. 22.

**Art. 27**

**ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (10)**

1. Le Associazioni di volontariato, che operano senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo le modalità e previo assenso del Responsabile dell'Ufficio Ambiente e Igiene Pubblica del Comune di Taormina.

**Art. 28**

**PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI RACCOLTA**

**RIFIUTI URBANI INTERNI (11)**

1. Nell'allegato al presente regolamento sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni e sono specificati gli insediamenti sparsi ai quali è esteso il servizio nonché le distanze massime di collocazione e capacità dei contenitori.

**Art. 29**

**MODALITA' PER LA RACCOLTA RIFIUTI**

**URBANI INTERNI (12)**

1. I rifiuti urbani interni *non verranno raccolti per singolo nucleo abitativo o per singola abitazione.*

2. I rifiuti urbani interni verranno raccolti manualmente o meccanicamente dai contenitori di conferimento, secondo programmi e frequenze stabilite

in relazione a esigenze e criteri di igienicità dei servizi e nel rispetto dei principi generali di cui agli art.li 3, 4 e 7 del presente regolamento. Della periodicità della raccolta dei rifiuti solidi urbani verrà data comunicazione agli utenti produttori al fine di evitare inconvenienti igienici causa l'accumularsi dei rifiuti stessi.

3. Verrà fornita opportuna informazione agli utenti produttori di eventuali modificazioni del servizio anche se temporanee.

#### **Art. 30**

#### **DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI ENTRO I I QUALI E' ISTITUITO IL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. ESTERNI (13)**

1. Il servizio di spazzamento manuale o meccanico e la raccolta dei rifiuti solidi urbani è *limitato alle strade e aree di pertinenza comunale e nell'ambito dei centri abitati.*

2. L'estensione delle aree è determinato all'art. 28 del presente regolamento.

3. Al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 13 ~~13~~) del presente regolamento, *interventi straordinari di pulizia di aree private ad uso pubblico* potranno essere richiesti al Responsabile del Servizio Ambiente ed Igiene Pubblica dall'Amministrazione Comunale, dai suoi organi ed uffici compresi i servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

e dalla Prefettura, sempre nel rispetto di quanto contenuto nel *D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22*.

**Art. 31**

**MODALITA' PER LA RACCOLTA**

**RIFIUTI SOLIDI URBANI ESTERNI (14)**

1. I servizi di raccolta verranno eseguiti secondo programmi e periodicità stabiliti in relazione alle necessità di carattere igienico e di salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi straordinari di cui l'art. 30, verranno eseguiti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l'organizzazione del servizio e in relazione all'urgenza determinata da possibili pericoli per l'igiene pubblica.

**Art. 32**

**NORME PER LA TUTELA IGENICO SANITARIA**

**SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (15)**

1. Per quanto attiene allo smaltimento, nelle sue varie fasi, dei rifiuti solidi urbani prodotti nelle aree comprese nei perimetri individuati, sarà cura del Comune di Taormina, tramite il servizio Ambiente ed Igiene Pubblica, garantire l'uso delle attrezzature e mezzi efficienti ed aggiornati alle più moderne tecnologie e nel rispetto delle vigenti leggi e normative europee.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono

tenuti ad utilizzare il servizio di igiene pubblica, provvedendo al conferimento rifiuti solidi urbani e dei rifiuti riciclabili nei contenitori più vicini.

- (1) **modifica** titolo III° Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97)
- (2) **modifica** art. 16 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97)
- (3) Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente del 27 marzo 1998 prot. 6006 (pubblicata sulla G.U. della Regione Sicilia del 30 maggio 1998, n. 28).
- (4) vedi allegati (vie, piazze, strade,, etc.) regolamento
- (5) vedi allegati (siti archeologici e monumentali) regolamento.
- (6) vedi allegati (edifici di uso pubblico statali, regionali e provinciali) regolamento..
- (7) **modifica** comma 2) art. 16 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97).
- (8) Legge 8 giugno 1990 n. 142 (...)
- (9) art. 23 D.Lgs. 22/97
- (10) **modifica** comma 3) art. 16 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97)
- (11) art. 17 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97) non modificato.
- (12) art. 18 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97) non modificato.
- (13) art. 19 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97) non modificato.
- (14) art. 20 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97) non modificato.
- (15) art. 21 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97) non modificato.

**CAPO VI**  
**NORME PER FAVORIRE**  
**IL RECUPERO DEI RIFIUTI**

**Art. 33**

**RECUPERO DEI RIFIUTI (1)**

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune di Taormina favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

*a) il reimpiego ed il riciclaggio;*

*b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;*

*c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.*

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero il Comune di Taormina e gli utenti produttori promuovono analisi dei cicli dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e di tutte le altre attività utili.

4. Il Comune di Taormina promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con

particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici (2).

#### **Art. 34**

##### **COMPETENZE DEL COMUNE (1)**

1. Compete al Comune di Taormina, ai sensi dell'art. 21 comma 2) lettera c) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 4 del presente regolamento, le *modalità del conferimento della raccolta differenziata* e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

2. Compete al Comune di Taormina, emanare le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

3. Compete al Comune di Taormina l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base di criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2), lettera d)

*del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (3).*

4. Il Comune di Taormina può istituire, nelle forme previste dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

#### **Art. 35**

#### **CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO**

#### **DI RIFIUTI IN DISCARICA**

1. Il Comune di Taormina, ai sensi dell'art. 24, primo comma, del D.Lgs. 5 febbraio 1977 n. 22, nell'ambito del proprio territorio deve assicurare una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97;

b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore

*del D.Lgs. 22/97;*

c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97.

#### **Art. 36**

#### **RACCOLTA DIFFERENZIATA**

#### **OBBLIGHI**

1. Il Comune di Taormina deve organizzare sistemi adeguati di *raccolta differenziata* in modo da per-

mettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri rifiuti di imballaggi. In particolare:

*a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico (4);*

*b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.*

2. Il Comune di Taormina incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

#### **Art. 37**

##### **GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**

1. Il Comune di Taormina, per tutto ciò che riguarda la gestione degli imballaggi, applica quanto contenuto negli art.li 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (5).

#### **Art. 38**

##### **PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI RACCOLTA**

##### **DIFFERENZIATA (4)**

1. Nell'allegato al presente regolamento sono stabiliti i limiti della zona di *raccolta differenziata* e sono specificati le "isole ecologiche"

nonchè le distanze massime di collocazione e capacità dei contenitori nelle varie specie merceologiche.

#### **Art. 39**

##### **MODALITA' PER RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. I servizi di raccolta verranno eseguiti secondo programmi e periodicità stabilite in relazione alle necessità di carattere tecnico, igienico e di salvaguardia dell'ambiente.

2. Il Comune di Taormina, non *effettua raccolta a domicilio* di cartone da imballaggio. I produttori sono tenuti, a proprie spese, al conferimento nei luoghi indicati dal Servizio Ambiente e Igiene Pubblica.

#### **Art. 40**

##### **VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI**

1. Il proprietario di un veicolo a motore e rimorchi che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli *articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97*. Tale centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parte di veicoli a motore.

2. Per quanto non previsto si applica quanto contenuto nell'*art. 46 del D.Lgs. 5 febbraio 1977 n.*

22 modificato ed integrato dall'art. 6 del D.Lgs.  
8 novembre 1977 n. 389.

**Art. 41**

**OBBLIGHI DEI PRODUTTORI**

**E DEGLI UTILIZZATORI**

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e devono osservare quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

**Art. 42**

**ADESIONE CONSORZI NAZIONALI**

1. Con le modalità previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dalle normative regionali, il Comune di Taormina potrà aderire a tutti i consorzi nazionali aventi per finalità il riciclaggio ed utilizzo delle materie merceologiche differenziate.

**Art. 43**

**RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'AMBITO**

**DEL COMUNE DI TAORMINA**

1. Il Comune di Taormina, nelle varie forme previste dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, provvederà, nell'ambito del proprio territorio alla *raccolta differenziata* dei prodotti specificati nell'apposita tabella allegata al presente regolamento.

- (1) **modifica ed integrazione art. 22 Regolamento ecologia (delibera C.C. n. 52/97) con art. 4 D.Lgs. 22/97.**
- (2) art. 1 D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.
- (3) **competenze dello Stato.**
- (4) **vedi allegati (posizionamento contenitori raccolta differenziata sul territorio comunale) al regolamento**
- (5) **vedi allegati al regolamento.**

**TITOLO II°**

**DIVIETI**

**SISTEMA SANZIONARIO**

**TITOLO II**  
**DIVIETI**  
**SISTEMA SANZIONARIO ( 1 )**  
**CAPO I**  
**VIOLAZIONI DI LEGGE**

**Art. 44**

**VIOLAZIONE Art. 11 14 e 50 comma 1**

**D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**

**1. ABBANDONO DI RIFIUTI**

**1.A) Chiunque abbandona o deposita su area pubblica o privata rifiuti pericolosi e/o ingombranti.**

Pagamento in misura ridotta: Lire 400.000

**2.A) Trasmissione del rapporto ex art. 17 Legge 689/1981 al Sindaco, anche ai fini dell'emanazione dell'ordinanza di rimozione ai sensi dell'art. 13 comma 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. In caso di avvenuta rimozione spontanea dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, se ne dovrà fare menzione sul verbale.**

**3.A) Nella fattispecie di cui al comma 1.A) rientrano anche i rifiuti di imballaggio, i beni durevoli, i veicoli a motore e i loro rimorchi.**

**4.A) I proventi spettano al Comune di Taormina.**

**1.B) Chiunque abbandona o deposita su area pubblica o privata rifiuti non pericolosi e non ingombranti.**

Pagamento in misura ridotta: Lire 100.000

2.B) Trasmissione del rapporto ex art. 17 Legge 689/1981 al Sindaco, anche ai fini dell'emanazione dell'ordinanza di rimozione ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. In caso di avvenuta rimozione spontanea dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, se ne dovrà fare menzione sul verbale.

3.B) I proventi spettano al Comune di Taormina.

*1.C) Chiunque immette in acque superficiali o sotterranee rifiuti solidi o liquidi pericolosi e/o ingombranti.*

Pagamento in misura ridotta: Lire 400.000

2.C) Trasmissione del rapporto ex art. 17 Legge 689/1981 al Sindaco, anche ai fini dell'emanazione dell'ordinanza di rimozione ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. In caso di avvenuta rimozione spontanea dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, se ne dovrà fare menzione sul verbale.

3.C) Nella fattispecie di cui al comma 2.C) , rientrano anche i rifiuti di imballaggio, i beni durevoli, i veicoli a motore e i loro rimorchi. I caso di acque di scarico si applica l'art. 21 della Legge 319/79.

4.C) I proventi spettano al Comune di Taormina.

#### **Art. 45**

**VIOLAZIONE Art. 11 14 e 50 comma 2**

**D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**

#### **1. ABBANDONO DI RIFIUTI**

**1.A) Titolare di impresa o responsabile di Ente**

*abbandonava o depositava in modo incontrollato su suolo pubblico o privato rifiuti propri pericolosi o non pericolosi.*

Non ammesso pagamento in misura ridotta perchè costituisce reato.

2.A) Comunicazione di notizia di reato alla competente Procura c/o Pretura. Comunicazione al Sindaco ai fini dell'emanazione dell'ordinanza di rimozione ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. In caso di avvenuta rimozione spontanea dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, se ne dovrà fare menzione sul verbale.

*1.B) Titolare di impresa o responsabile di ente immetteva in acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi e non pericolosi.*

Non ammesso pagamento in misura ridotta perchè costituisce reato.

2.B) Comunicazione di notizia di reato alla competente Procura c/o Pretura. Comunicazione al Sindaco ai fini dell'emanazione dell'ordinanza di rimozione ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. In caso di avvenuta rimozione spontanea dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, se ne dovrà fare menzione sul verbale.

#### **Art. 46**

##### **INOTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACO**

*Art.li 14 comma 3 - 50 comma 2 D.Lgs. 22/97*

1.) Chiunque, avendo abbandonato, depositato in modo incontrollato, o immesso in acque superficia-

li o sotterranee, rifiuti solidi o liquidi, non ottempera all'ordinanza sindacale di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.

2.) Comunicazione di notizia di reato alla competente Procura c/o Pretura.

3.) Il proprietario e il titolare di diritti reali o personali di godimento sono tenuti a procedere alla rimozione, in solido con l'autore dell'abbandono, qualora lo stesso sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

4.) Non ammesso pagamento perchè costituisce reato.

**CAPO II**  
**VIOLAZIONI REGOLAMENTARI**

**Art. 47**

**OBBLIGHI e DIVIETI REGOLAMENTARI (2)**

1. E' severamente vietato al personale del servizio igiene pubblica, pubblico e/o privato di prelevare per conferire nei contenitori, rifiuti solidi urbani, materiale destinato alla raccolta differenziata, da abitazioni private, da uffici pubblici e privati (ad esclusione degli uffici comunali), da esercizi commerciali ed artigianali, da esercizi industriali e da esercizi alberghieri.
2. E' obbligatorio per i proprietari e/o gestori di attività commerciali, artigianali industriali e alberghiere, e titolari di uffici e studi privati conferire e depositare i materiali destinati alla raccolta differenziata e R.U.P. negli appositi contenitori e nei centri di raccolta istituiti dal Comune di Taormina.
3. E' obbligatorio per le civili abitazioni, per gli uffici ed Enti pubblici e privati, per attività commerciali, industriali ed alberghiere, conferire e depositare i rifiuti ingombranti (cucine, frigoriferi, lavatrici, materassi, rottami di legno, etc.) negli appositi centri di raccolta istituiti dal Comune di Taormina

4. E' obbligatorio per gli utenti produttori di civili abitazioni e di attività produttive ricadenti sul territorio comunale, conferire e depositare i rifiuti da scarti vegetali e i rifiuti provenienti da demolizioni, costruzione e ristrutturazione negli appositi centri di raccolta autorizzati con Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente.

5. E' obbligatorio per gli utenti detentori di civili abitazioni e di attività produttive ricadenti sul territorio comunale, conferire e consegnare i rifiuti pericolosi, olii, accumulatori, etc. ai Consorzi Nazionali di conferimento e riciclo ai sensi e per gli effetti del *D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22*.

6. E' fatto obbligo a tutti i cittadini, amministratori di cooperative e condomini, Società, attività commerciali e industriali, attività alberghiere proprietari di orti, giardini, cortili con alberi e piante rampicanti che sporgono nelle pubbliche vie, piazze, scalinate della città di Taormina, *di potare e decespugliare i rami, le siepi, gli arbusti e le essenze rampicanti.*

Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa da Lire centomila a Lire duecentomila, chiunque viola il divieto di cui al presente comma è tenuto, in danno, a procedere alla potatura e

decespugliazione.

7. E' fatto obbligo a tutti i cittadini, amministratori di cooperative e condomini, Enti pubblici e privati, Società e proprietari in terreni edificabili e non edificabili, *di effettuare lavori di estirpo erbe e tutt'altro presente*, onde evitare pericoli di incendi e problemi igienico-sanitari.

Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa da Lire duecentomila a Lire cinquecentomila, chiunque violi gli obblighi di cui al presente comma è tenuto alla pulizia e all'estirpo delle erbe secche ed al ripristino dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco, per tutela della pubblica incolumità, con propria ordinanza, dispone le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme eventualmente anticipate e alla trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente ai sensi di Legge.

#### **Art. 48**

#### **VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO (3)**

1. E' consentito depositare i rifiuti solidi urbani provenienti dalle civili abitazioni, uffici ed

enti pubblici e privati, entro gli appositi contenitori del Servizio Igiene Pubblica, *dalle ore 21 alle ore 06.*

Chiunque in *violazione* dei divieti di cui al comma 1.) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire centomila a Lire trecentomila.

2. E' consentito depositare i rifiuti solidi urbani (con esclusione dei rottami di vetro, lattine, plastica, carta e cartoni di imballaggio, etc.) degli *esercizi commerciali, alberghieri ed Industriali*, in sacchi a perdere accuratamente chiusi direttamente nei contenitori "aree di raccolta RR.SS.UU." più vicini, *dalle ore 21 alle ore 06* (nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre) e *dalle ore 22 alle ore 06* (nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre) su tutto il territorio ad esclusione della vie di cui al comma 3.)

Chiunque, proprietario e/o gestore (anche tramite proprio dipendente), in *violazione* dei divieti di cui al comma 2.) è punito con la sanzione amministrativa da Lire duecentomila a Lire cinquecentomila.

3. E' consentito ai: *a) pubblici esercizi* (bar, ristoranti, trattorie, ritrovi, paninoteche, gelaterie, etc.) nelle vie e piazze: Piazza Sant'Antonio Abate, vico degli Ebrei, Corso Umberto, Piazza

Duomo, via Damiano Rosso, Piazza IX Aprile, Largo Santa Caterina, Piazza Vittorio Emanuele, via Di Giovanni, Piazza Santa Domenica, Via Giardinazzo, Via Naumachie, Via Calapitrulli, Piazzetta Filea, via Bagnoli Croci (fino incrocio Hotel Paradiso), Porta Messina, via Costantino Patricio, via Timeo, via San pancrazio, via Teatro Greco collocare i rifiuti solidi urbani (con esclusione dei rottami di vetro, lattine, plastica, carta e cartoni di imballaggio, etc.) collocare nei contenitori forniti dal Comune di Taormina, dalle ore 23 alle ore 06 (nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre) e dalle ore 01 alle ore 06 (nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre) negli spazi antistanti o adiacenti agli esercizi stessi.

b) nelle vie e piazze non comprese nel comma 3.) lettera a), gli *esercizi pubblici*, devono collocare i rifiuti solidi urbani (con esclusione dei rottami di vetro, lattine, plastica, carta e cartoni, R.U.P., etc.), nei periodi e alle ore indicate al comma 3 lett. a) in sacchi a perdere accuratamente chiusi direttamente nei contenitori "aree di raccolta RR.SS.UU." più vicini.

Chiunque, proprietario e/o gestore (anche tramite proprio dipendente) in violazione dei divieti di cui al comma 3. lette a) e b) è punito con una

sanzione amministrativa da Lire duecentomila a Lire cinquecentomila.

4. Non è consentito depositare i rifiuti provenienti da rottami di vetro, lattine, plastica, carta, cartone da imballaggio ed altri materiali comunque differenziati nei contenitori solidi urbani (umido) o depositarli su suolo pubblico, negli spazi pubblici e privati ad uso pubblico antistanti o adiacenti agli esercizi stessi.

Chiunque, in violazione dei divieti di cui al comma 4. è punito con la sanzione pecuniaria da Lire centomila a Lire quattrocentomila.

5. E' consentito depositare, senza obbligo di orario, i rottami di vetro, lattine, plastica e carta negli appositi contenitori poste nelle vie, piazze ed "aree di raccolta" più vicine.

6. Non è consentito depositare rifiuti di qualsiasi genere (rifiuti solidi urbani ed assimilabili, rifiuti riciclabili, etc.) provenienti da civili abitazioni, uffici ed enti pubblici e privati, attività commerciali, attività industriali, attività artigianali e attività alberghiere nei cestini porta carta ubicati nelle vie e/o piazze del territorio comunale.

Chiunque, in violazione dei divieti di cui al comma 6., è punito con la sanzione pecuniaria da Lire centomila a Lire quattrocentomila.

7.) Non è consentito depositare nei contenitori di raccolta RR.SS.UU., vetro e lattine, plastica, carta e cartone non da imballaggio, sul suolo pubblico, su suolo privato ad uso pubblico e su suolo demaniale, i seguenti rifiuti: *a) cartone da imballaggio, b) scarti vegetali (alberelli, rami, sfalci, potature, etc.), materiali ingombranti, rottami di ferro, rottami di legno, R.U.P., componenti di auto in demolizione, inerti provenienti da ristrutturazione (costruzione o demolizione), scarti di prodotti sanitari, rifiuti sanitari pericolosi.*

Chiunque, in violazione dei divieti di cui al comma 7. è punito con la sanzione pecuniaria da Lire trecentomila a Lire seicentomila, al ripristino del luogo e nei casi più gravi a quanto previsto nell'art. 45 comma 1.A del presente regolamento.

8.) E' vietato l'imbrattamento *con scritte, manifesti, locandine, adesivi, etc.* ed i danneggiamenti dei contenitori e dei porta rifiuti giacenti su tutto il territorio comunale.

Chiunque, produttore e detentore, in violazione dei divieti di cui al comma 8. è punito rispettivamente con la sanzione amministrativa da Lire duecentomila a Lire quattrocentomila.

9.) E' vietato l'imbrattamento dei muri pubblici e privati, delle attrezzature sportive e del tempo

libero, dei plessi monumentali, delle panchine di tutto il territorio comunale.

Chiunque, in violazione dei divieti di cui al comma 9. è punito con la sanzione amministrativa da Lire trecentomila a Lire cinquecentomila e al rimborso delle spese per la pulizia e ripristino.

10.) E' vietato, per decoro urbano, il volantinaggio di manifesti, locandine, depliant e simili su tutto il territorio comunale.

Chiunque, produttore e detentore, in violazione dei divieti di cui al comma 10. è punito, rispettivamente, con la sanzione amministrativa da Lire centomila a Lire duecentomila.

11.) E' vietato su tutto il territorio comunale: vie, piazze, aree ad uso pubblico, parchi e giardini, aree monumentali l'imbrattamento del suolo *con escrementi animali e con deposito di cibo od altro per gatti e cani randagi.*

Chiunque, in violazione del divieto di cui al comma 11. è punito con la sanzione amministrativa da Lire centomila a Lire duecentomila e al ripristino dei luoghi.

12.) E' vietato abbandonare veicoli a motore su strade, vie e piazze pubbliche, su suolo privato ad uso pubblico, su aree private non autorizzate, su suolo demaniale.

Chiunque, in violazione dei divieti di cui al com-

ma 12. è punito con la sanzione pecuniaria da Lire cinquecentomila a Lire un milione, si applica anche la sanzione prevista da *art. 11 50 comma 1 o 51 comma 2) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.*

13.) E' vietata la sosta ai veicoli davanti ai cassonetti dei rifiuti solidi urbani e ai contenitori della raccolta differenziata.

Chiunque, in violazione del divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa prevista *dall'art. 158 comma n) del codice della strada* e con rimozione forzata ai sensi dell'*art. 159 C.d.S..*

14) E' vietato all'interno del centro abitato della città di Taormina e dell'agglomerato urbano tenere *allevamenti domestici di ovini, caprini, conigli, suini, polli ed animali da cortile in genere.*

Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa da Lire trecentomila a Lire cinquecentomila, chiunque viola i divieti di cui al presente comma è tenuto a procedere alla rimozione degli animali ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone le operazioni a tali fine necessarie ed il

termine entro cui provvedere, decorso il quale procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme eventualmente anticipate e la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente.

**Art. 49**

**ACCERTAMENTI (4)**

1. Per le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme presenti nel presente regolamento, ad eccezione di quelle di competenza degli Ufficiali di Polizia Giudiziari, si applicano le procedure di cui *al Capitolo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.*

2. In tale attività di accertamento l'Amministrazione Comunale può avvalersi, oltreché degli agenti della polizia municipale, anche di agenti accertatori dipendenti (o degli obiettori di coscienza adibiti, come da convenzione con il Ministero della Difesa, al servizio di salvaguardia ambientale) individuati con apposita deliberazione, muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco di Taormina quale titolare delle funzioni di controllo; tessera che deve essere esibita, ove occorra, per dimostrare la qualifica di agente accertatore.

**TITOLO III\***

**STRUTTURA**

**TITOLO III**  
**STRUTTURA (1)**

**CAPO I**

**STRUTTURA SERVIZIO ECOLOGIA**

**Art. 52**

**COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA (2)**

1. La struttura operativa del servizio ecologia ed igiene pubblica, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 5 gennaio 1987 (decisione CRFL del 3.09.1987) e come modificato con determinazione Sindacale n. 81 del 7 agosto 1996 è subordinata gerarchicamente al servizio Ambiente e Protezione Civile.
2. La sua composizione e la qualificazione professionale degli addetti al servizio e le sue articolazioni sono definite dalla determinazione sindacale n. 81 del 7 agosto 1996 e dal vigente regolamento organico.
3. La composizione può essere integrata o sostituita dalla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142.

**Art. 53**

**COMPITI RESPONSABILE DEL SERVIZIO (3)**

1. Il Responsabile del Servizio Ambiente e Protezione Civile, ha la responsabilità del funziona-

mento del servizio di igiene pubblica della città di Taormina; ne cura l'articolazione in dipendenza delle necessità dei vari organi dell'Amministrazione, ne rileva le deficienze emergenti, disponendo i rimedi opportuni, concedendo le autorizzazioni dirette e subordinate atte a garantire la continuità operativa avvalendosi della diretta collaborazione degli amministratori delle ditte e/o Società assegnatari dei servizi ai sensi della L. 142/1990.

2. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma della Legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita nell'ambito della Regione Sicilia con legge 11 dicembre 1991, n. 48, spetta al dipendente Responsabile dell'Ufficio, o, in alternativa, al Segretario Generale l'emanazione degli atti previsti al presente Regolamento e a quanto contenuto nel D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Municipale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento e del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al Responsabile Ambiente e Protezione Civile, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 507/1993 sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale

relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e i recuperi pregressi.

3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario Generale del Comune di Taormina, su conforme deliberazione della Giunta Municipale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia, dell'art. 32 036 e 38 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, recepita nell'ambito della Regione Sicilia con Legge 11 dicembre 1991 n. 48 e della legge 25 marzo 1993, n. 81.

#### **Art. 54**

##### ***COMPITI DEGLI OPERATORI ECOLOGICI (4)***

1. Gli operatori ecologici a contratto di lavoro pubblico e/o privato, su disposizione degli organi preposti sono adibiti:

- a) Allo spazzamento manuale e meccanico delle vie, piazze ed aree ad uso pubblico;*
- b) Alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e rifiuti differenziati;*
- c) Al maneggio contenitori RR.SS.UU. e raccolta differenziata;*
- d) Alla pulizia degli uffici comunali*
- e) Al lavaggio e disinfezione delle strade comunali*

sti hanno la responsabilità dei mezzi a loro affidati; attueranno una attenta sorveglianza del mezzo, segnalando tempestivamente agli organi tecnici di competenza le anomalie e i guasti riscontrati, al fine di mantenere il mezzo sempre in perfetta efficienza. Resta inteso che:

*a) in nessun caso è consentito l'impiego del mezzo per ragioni personali;*

*b) di effettuare, compatibilmente alle situazioni ambientali e di viabilità, i percorsi più brevi per portare a termine i servizi affidati;*

*c) di provvedere alle segnalazioni per controlli periodici del mezzo come da istruzioni della casa costruttrice;*

*d) di provvedere alla diligente compilazione del libretto del mezzo in dotazione, tenendolo costantemente aggiornato*

*e) l'obbligo di tenere il motomezzo ricevuto in consegna in piena efficienza, segnalando tempestivamente i difetti e i guasti riscontrati e gli eventuali incidenti occorsi, al fine della buona funzionalità e per l'economia dei servizi e dei compiti affidati;*

Sono fatti salvi i casi di pronto soccorso e di protezione civile.

2. Tutti i conducenti che non osservano scrupolosamente le norme che regolano la circolazione dei

samente le norme che regolano la circolazione dei veicoli risponderanno personalmente delle sanzioni amministrative e penali conseguenti.

**Art. 55**

***DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE***

1. Il dipendente pubblico e privato dei servizi di igiene pubblica deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono state affidate curando, in conformità alle Leggi e Regolamenti, con diligenza e nel migliore modo l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

2. Il dipendente dei servizi di igiene deve conformare la sua condotta al dovere di servizio esclusivamente l'interesse pubblico e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

3. Nei rapporti con gli Organi dell'Ente: Amministratori, Dirigenti, Funzionari ed i colleghi, il dipendente deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida ed esempio al personale sottordinato, in modo da assicurare il più efficace rendimento in servizio.

4. Nel rapporto con i cittadini, il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione tra i medesimi e l'Amministrazione Comunale.

5. Il dipendente, deve inoltre, in particolare:

a) osservare il segreto d'ufficio, in conformità dell'art. 28 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 della legge regionale di recepimento e regolamenti;

b) osservare puntualmente l'orario settimanale e giornaliero del servizio;

c) non assentarsi dal servizio per motivi estranei ad esso;

d) dare immediata notizia al Sindaco delle azioni civili, penali ed amministrative intentate nei propri confronti;

e) non può abbandonare il posto di lavoro senza motivata autorizzazione scritta del responsabile del servizio;

f) ogni sei giorni di lavoro, il dipendente ha diritto a un giorno di riposo senza alcuna pretesa che esso ricada di domenica o altri giorni festivi, fatti salvi gli oneri accessori spettanti ai sensi di legge;

h) il dipendente è obbligato ad indossare la divisa fornita dall'Amministrazione Comunale nelle ore di servizio.

i) nei casi di necessità, di calamità e di protezione civile dovrà assicurare assistenza a mezzi e persone senza pretendere alcuna remunerazione.

**Art. 56**

**OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE**

**SERVIZIO IGIENE PUBBLICA**

1. Il personale del servizio igiene pubblica è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché farlo rispettare da chiunque utente produttore o detentore.

2. Altresì il personale è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica della città;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

a) effettuare servizi non previsti nel presente regolamento, salvo in caso di attività di protezione civile, calamità o altri eventi eccezionali;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività svolta;

d) trattenere per se o dare a terzi cose rinvenute o recuperate.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e divieti anzidetti o di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(1) modifica art. 33 Regolamento ecologia (delibera C.C. n° 52/97)

(2) modifica art. 34 Regolamento ecologia (Delibera C.C. n° 52/97)

(3) modifica art. 37 Regolamento ecologia (Delibera C.C. n° 52/97)

(4) modifica art. 50 Regolamento ecologia (Delibera C.C. n° 52/97)

(5) modifica art. 39 Regolamento ecologia (Delibera C.C. n° 52/97)

**TITOLO IV\***  
**TUTELA DELLE CONDIZIONI**  
**DI LAVORO**

**TITOLO IV**  
**TUTELA DELLE CONDIZIONI**  
**DI LAVORO**

**CAPO I**

**TUTELA DELLE CONDIZIONI DI**  
**LAVORO**

**Art. 57**

**TUTELA E SALUTE DEI LAVORATORI (1)**

1. Per quanto non previsto dal D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni contenute nel D.Lgs. 242/1996 in attuazione della normativa comunitaria n. 391/1989, per i dipendenti del servizio di igiene pubblica il Comune di Taormina e/o le Società Private appaltatrici del servizio per valutare i rischi devono:

- a) *identificare i fattori di rischio ed i lavoratori esposti;*
- b) *valutare l'entità dell'esposizione;*
- c) *stimare la gravità degli effetti e la loro probabilità di manifestarsi;*
- d) *verificare la necessità di misure correttive e la loro efficacia;*
- e) *valutare le condizioni di sicurezza degli impianti e le condizioni ambientali di lavoro;*
- f) *valutare i carichi e l'organizzazione del lavoro.*

**Art. 58**

***RISCHI DI NATURA IGENICO-SANITARIA***

1. I dipendenti del servizio igiene pubblica, per i rischi di natura igienico-ambientale, devono essere sottoposti ogni anno a visita medica completa, comunque obbligatoria dopo ogni grave incidente a prescindere dallo stesso.
2. Le visite mediche complete di controllo devono essere espletate dall'Azienda Sanitaria Locale, alla quale spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza del Comune di Taormina nella parte in cui è consentita la sola prognosi.
3. Ai sensi del D.P.R. 5 maggio 1975 n. 146 i dipendenti devono essere forniti di libretto individuale sanitario e di rischio.

(1) modifica art. 49 del Regolamento ecologia (delibera C.C. 52/97).

**TITOLO V°**

**NORME TRANSITORIE  
DISPOSIZIONI FINALI**

**TITOLO V**  
**NORME TRANSITORIE**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**CAPO I**  
**NORME TRANSITORIO**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 59**

**ABROGAZIONE ARTICOLI DEL REGOLAMENTO**  
**ECOLOGIA (C.C. n° 52/97)**

1. Sono abrogate ed inefficaci gli articoli del Regolamento di Ecologia, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 maggio 1997 al n. 52, che non sono stati modificati ed integrati dal presente regolamento.

**Art. 60**

**OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI DEL**  
**DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**  
**COMUNALI (1)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'Ordinamento Amministrativo EE.LL. nonché la normativa contrattuale in vigore ed il vigente regolamento organico del personale.
2. Per quanto non espressamente contenuto dal presente Regolamento si applicano le norme comunitarie, nazionali, regionali e provinciali in mate-

ria.

**Art. 61**

***ENTRATA IN VIGORE (2)***

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 Capo II del Codice Civile, entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione.

(1) **modifica** art. 53 Regolamento ecologia (delibera C.C. 52/97)

(2) **modifica** art. 54 Regolamento ecologia (delibera C.C. 52/97)